



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 142/18
Lussemburgo, 2 ottobre 2018

Sentenza nella causa C-73/17
Francia / Parlamento

Il Parlamento europeo può esercitare una parte dei propri poteri in materia di bilancio a Bruxelles anziché a Strasburgo, qualora ciò sia imposto da esigenze imperative connesse al buon funzionamento della procedura di bilancio

Il Parlamento europeo era legittimato ad adottare a Bruxelles, in seconda lettura, il bilancio annuale dell'Unione per l'anno 2017

La Francia, sostenuta dal Lussemburgo, chiede alla Corte di giustizia di annullare vari atti del Parlamento europeo relativi all'adozione del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017.

Secondo la Francia, le discussioni in seconda lettura sul progetto comune di bilancio annuale, la votazione del Parlamento su tale progetto e l'atto del presidente del Parlamento che constata l'adozione del bilancio annuale per il 2017 avrebbero dovuto intervenire nel corso di una tornata plenaria ordinaria del Parlamento a Strasburgo, e non durante la tornata plenaria aggiuntiva che si è tenuta a Bruxelles nei giorni 30 novembre e 1^o dicembre 2016.

La Francia fonda la propria argomentazione sul Protocollo sulle sedi delle istituzioni ¹, a norma del quale «[i]l Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio». La Francia sostiene che, secondo il protocollo, il Parlamento è tenuto ad esercitare il potere di bilancio nel corso delle tornate plenarie ordinarie che si tengono a Strasburgo. Inoltre, detto protocollo avrebbe dovuto indurre il presidente del Parlamento ad aspettare la tornata ordinaria successiva, a Strasburgo, per constatare l'adozione definitiva del bilancio annuale per il 2017.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda, innanzitutto, che il Parlamento è tenuto ad esercitare i poteri di bilancio che gli sono conferiti nel rispetto dei Trattati e degli atti adottati a norma di questi ultimi. In primo luogo, detta istituzione è tenuta a rispettare il Protocollo sulle sedi delle istituzioni, il quale costituisce parte integrante dei Trattati. A questo proposito, la Corte rileva che i termini «tornata del bilancio» contenuti in detto protocollo rinviano all'insieme delle tornate plenarie nel corso delle quali il Parlamento esercita i propri poteri di bilancio, nonché all'insieme degli atti adottati da tale istituzione a questo scopo. Così, secondo la Corte, i termini suddetti ricomprendono non soltanto la tornata plenaria ordinaria dedicata all'esame del progetto di bilancio in prima lettura, ma anche la seconda lettura che garantisce una discussione e una votazione pubbliche, in seduta plenaria, sul progetto comune di bilancio annuale risultante dalla procedura di conciliazione. Infatti, l'esercizio, da parte del Parlamento, della propria competenza di bilancio in seduta plenaria riveste un'importanza particolare per la trasparenza e la legittimità democratica dell'azione dell'Unione fondata sul bilancio annuale di quest'ultima. Orbene, tale trasparenza e tale legittimità non possono essere garantite dalla sola prima lettura del progetto di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio, qualora il Parlamento adotti degli emendamenti al suddetto progetto.

In secondo luogo, il Parlamento è tenuto a rispettare le scadenze e i termini che il Trattato ² gli impone per l'esercizio dei suoi poteri di bilancio in seduta plenaria, al fine di assicurare l'adozione del bilancio annuale dell'Unione prima della fine dell'anno che precede l'esercizio in questione.

¹ Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA.

² Articolo 314 TFUE.

Così, se il Parlamento non riesce a deliberare in seconda lettura sul progetto comune di bilancio annuale entro un termine di quattordici giorni e se il Consiglio dell'Unione europea rigetta il suddetto progetto entro tale termine, la procedura di bilancio dovrebbe essere integralmente riavviata e il Parlamento non potrebbe decidere da solo in merito all'adozione del bilancio. Tale mancanza di decisione da parte del Parlamento permetterebbe altresì al Consiglio di adottare da solo il progetto comune di bilancio annuale. Orbene, è di particolare importanza per la trasparenza e la legittimità democratica dell'azione dell'Unione che il Parlamento si pronunci in seduta plenaria su tale progetto.

La Corte sottolinea per di più che il Parlamento è tenuto ad agire in materia con tutta l'attenzione, il rigore e l'impegno che tale responsabilità esige. Ciò presuppone dunque che le discussioni e la votazione parlamentari siano fondate su un testo trasmesso ai deputati in tempo utile e tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

In terzo luogo, la Corte ricorda che il Protocollo sulle sedi delle istituzioni e le disposizioni del Trattato disciplinanti la procedura di bilancio hanno il medesimo valore giuridico. Pertanto, le prescrizioni risultanti dal primo non possono, in quanto tali, prevalere su quelle risultanti dal secondo, e viceversa. La loro applicazione deve essere effettuata, caso per caso, nel rispetto della necessaria conciliazione di tali prescrizioni e di un giusto equilibrio tra queste ultime. Pertanto, se certo il Parlamento è tenuto ad esercitare i propri poteri di bilancio nel corso di una tornata plenaria ordinaria Strasburgo, tale obbligo risultante dal Protocollo sulle sedi delle istituzioni non costituisce però un ostacolo a che il bilancio annuale venga discusso e votato in una tornata plenaria aggiuntiva a Bruxelles, qualora ciò sia richiesto da esigenze imperative connesse al buon svolgimento della procedura di bilancio. Spetta al Parlamento procedere a tale conciliazione, per la quale esso dispone di un potere discrezionale scaturente dalle esigenze imperative connesse al buon svolgimento della procedura di bilancio. Il controllo della Corte verte dunque soltanto sulla questione se il Parlamento, esercitando una parte dei propri poteri di bilancio nel corso di una tornata plenaria aggiuntiva, abbia commesso, a questo proposito, errori di valutazione.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte constata, anzitutto, che non è dimostrato che il Parlamento abbia commesso un errore di valutazione nella fissazione del proprio calendario delle tornate plenarie ordinarie per l'anno 2016. Essa ritiene poi che, nelle circostanze del caso di specie, il Parlamento neppure abbia commesso un errore di valutazione iscrivendo la discussione e la votazione sul progetto comune di bilancio annuale per l'esercizio 2017 all'ordine del giorno della tornata plenaria aggiuntiva dei giorni 30 novembre e 1° dicembre a Bruxelles, e approvando tale progetto mediante risoluzione legislativa in occasione di questa medesima tornata plenaria. Infine, per quanto riguarda l'atto che constata l'adozione definitiva del bilancio annuale, la Corte ritiene che, qualora il Parlamento sia legittimato a discutere e a votare sul progetto comune di bilancio annuale nel corso di una tornata plenaria aggiuntiva a Bruxelles, il presidente di tale istituzione procede a tale constatazione nel corso della medesima tornata plenaria. Il presidente del Parlamento non ha dunque, secondo la Corte, commesso alcun errore di valutazione constatando, nel corso della medesima tornata plenaria aggiuntiva a Bruxelles, che il bilancio annuale dell'Unione per l'esercizio 2017 era definitivamente adottato.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575